

# Maggio 2018

## **Scadenza redazione Piano Gestione Solventi (PGS)**

Si ricorda che il 31 Maggio scade il termine per la presentazione del Piano Gestione Solventi (PGS) per le carrozzerie e lavasecco.

Il nostro personale resta a Vostra disposizione per la compilazione della relativa documentazione.

## **La visita medica preventiva – Per quanto è valida?**

La visita medica preventiva viene effettuata prima che il lavoratore neoassunto inizi a svolgere la sua mansione al fine di accertare se è idoneo a svolgere l'attività, escludendo eventuali controindicazioni.

Di recente è giunto alla Commissione Interpelli il seguente quesito: se un lavoratore, dichiarato idoneo alla visita preventiva, viene a cessare il rapporto di lavoro con quell'azienda, un eventuale rientro nell'azienda per svolgere la stessa mansione obbliga l'azienda ed il lavoratore a svolgere una nuova visita preventiva?

La Commissione, considerando che la visita medica periodica è prevista con una periodicità di norma di in una volta l'anno, ritiene di poter assumere lo stesso intervallo di tempo come limite di validità di una visita preventiva, ovviamente a parità di mansione e nel caso il lavoratore venga assunto nuovamente nella stessa azienda.

## **Il Medico Competente – Non solo visite ma anche valutazione dei rischi**

Il Medico Competente è indicato dal D.Lgs. 81/2008 come la figura che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e viene nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti individuati dal decreto.

Il Medico Competente deve di conseguenza ricoprire il ruolo di un consulente del Datore di Lavoro in materia sanitaria, analogamente a quanto svolto dal RSPP per gli aspetti tecnici.

È quindi necessario che il Datore di Lavoro coinvolga il Medico Competente durante la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi e non solamente, come spesso accade, solo per l'apposizione della firma.

## Sicurezza delle attrezzature di sollevamento – Controlli e verifiche

Per garantire la sicurezza delle attrezzature di sollevamento il D.Lgs. 81/2008, oltre alle regolari manutenzioni periodiche previste dal produttore e (riportate nel relativo manuale di uso e manutenzione dell'attrezzatura), presuppone due percorsi paralleli e distinti: i controlli in capo al Datore di Lavoro e le verifiche tramite un ente accreditato.

I controlli vengono eseguiti direttamente dal Datore di Lavoro tramite personale interno od esterno competente con lo scopo di garantire l'efficienza dell'attrezzatura e non vedono l'intervento di alcuna organizzazione o istituzione pubblica. Con un paragone in ambito automobilistico i controlli con le relative manutenzioni periodiche possono essere assimilate al tagliando.

Le verifiche sono invece svolte da enti che, oltre a essere esterni all'azienda, sono pubblici o abilitati dal ministero (INAIL, ASL, ARPA o altri organismi); in questo caso il Datore di Lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica che verrà materialmente eseguita da un ispettore. La verifica può essere assimilata alla revisione dell'automobile.

Si ricorda inoltre che:

- l'attrezzatura soggetta a verifica deve essere denunciata all'INAIL di competenza al momento della messa in esercizio e ottenere un numero di matricola;
- tutte le manutenzioni, verifiche e controlli all'attrezzatura vanno registrati nel relativo registro delle manutenzioni dell'attrezzatura.

LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO